



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 28 del 07/03/2019

Riconoscimento di debito fuori bilancio comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118. Esecuzione Verbale di Conciliazione sottoscritto dinanzi la Commissione di Conciliazione istituita presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari - Rep. n. 52/19- Dip. Cod. R.P. 244013 c/ Regione Puglia

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal Verbale di Conciliazione, Rep. n. 52/19, sottoscritto in data 14.02.2019 dinanzi la Commissione Provinciale delle Controversie individuali di lavoro di Bari, relativo al diritto, in favore della dipendente cod. R.P. 244013, al pagamento dell'importo complessivo di € 7.201,87 (settemiladuecentouno,87), di cui 5.748,73 euro a titolo di differenze retributive e contributive lorde, tenuto conto del differenziale tra quanto percepito e quanto

spettante per il periodo dal 30.12.2016 sino al 10.09.2018, e 1.453,14 euro a titolo di spese legali omnicomprehensive.

In relazione al debito fuori bilancio derivante dal Verbale di Conciliazione Rep. n. 52/19, sottoscritto in data 14.02.2019 dinanzi la Commissione Provinciale delle Controversie individuali di lavoro di Bari si espone quanto segue:

- Con determinazione dirigenziale n. 143 dell' 01.02.2010 del Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione veniva indetto avviso pubblico per l'assunzione di nove unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di categoria D - posizione economica D3- presso il CO.RE.COM. Con determinazione dirigenziale n. 1505 del 03.08.2010 veniva approvata e pubblicata la graduatoria finale e la dipendente cod. R.P. 244013 risultava vincitrice della selezione contraddistinta dal codice D/MON-5/10;
- In data 30.09.2010 la dipendente cod. R.P. 244013 sottoscriveva il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato di categoria D -posizione economica D3- contraddistinto dal n. Reg. 131/2010/C.I.L. e veniva assegnata al CO.RE.COM.;
- La Regione Puglia con L.R. n. 47 del 14.11.2014 dava attuazione alle disposizioni di cui al comma 529 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 e avviava le procedure di stabilizzazione per l'assunzione a tempo indeterminato, riservate al personale non dirigenziale in servizio presso la Regione Puglia;
- Con Determinazione dirigenziale n. 991 del 22.12.2016 l'amministrazione stabiliva di procedere alla stabilizzazione del personale precario in numero di 1 unità di categoria D, posizione economica D1, secondo l'ordine di cui all'elenco approvato con Determinazione dirigenziale n. 349/2015;
- Pertanto, la dipendente cod. R.P. 244013 in data 30.12.2016 sottoscriveva il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di Cat. D -posizione economica D1- contraddistinto dal n° Reg. 445/2016/C.I.L.;
- Nel predetto contratto le parti pattuivano che *"con successivo atto, compatibilmente con le risorse assunzionali dell'anno 2017, si provvederà all'inquadramento nella categoria giuridica D3, così come espressamente previsto nell'elenco allegato alla determinazione dirigenziale n. 349 del 27.05.2015"*;
- Con nota del 30.11.2017 acquisita al prot. AOO_106 n. 21291, la dip. R.P. 244013 chiedeva il riconoscimento dell'inquadramento nella categoria giuridica ed economica D3- CCNL Regioni ed Autonomie Locali- a far data dalla sottoscrizione del contratto di lavoro de quo;
- La Sezione scrivente con nota AOO-106 n. 21717 del 18.12.2017 dava riscontro negativo alla suddetta istanza evidenziando che la Deliberazione n. 1436 del 14.09.2017 con cui la Giunta regionale adottava la Programmazione Triennale del fabbisogno del personale 2017/2019 e la definizione del Piano assunzionale 2017 non aveva previsto alcuna facoltà assunzionale in favore del personale stabilizzante, a differenza del Piano assunzionale 2018/2019 in cui è stato previsto espressamente il ricorso all'art. 20, co.3, del D.lgs. n. 75/2017;
- Con nota del 07.06.2018, acquisita al prot. AOO_106 n. 11257 del 12.06.2018, la Dip. Cod. R.P. 244013 reiterava la richiesta di *"adeguamento giuridico ed economico del suo contratto di lavoro nella posizione D3"*;
- La Sezione Personale e Organizzazione, in occasione dell'attuazione delle procedure di stabilizzazione del personale con contratto di lavoro a termine di cui alla D.R.G. n. 497 del 27.03.2018, con pec del 06.07.2018 convocava la Dip. Cod. R.P. 244013 per la sottoscrizione del contratto di riconoscimento della posizione economica D3 con decorrenza dall'01.09.2018;

lucy

- Con nota dell'01.08.2018, acquisita al prot. AOO_106 n. 15055 del 03.08.2018, i procuratori della Dip. Cod. R.P. 244013, in nome e per conto di questa, rilevavano che *"il riconoscimento della posizione economica D3 avrebbe avuto decorrenza da settembre 2018 e non, come pattuito, dal 30 dicembre 2016"* e, pertanto, diffidavano l'Amministrazione regionale *"a voler procedere al formale riconoscimento alla dipendente della posizione economica D3, con decorrenza dal 30 dicembre 2016, con le relative differenze retributive e contributive maturate e maturande da quella data"*;

- Con nota prot. AOO_106 n. 15217 dell'08.08.2018, a firma del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, si evidenziava l'impossibilità giuridica di sottoscrivere un contratto di lavoro individuale di lavoro in cui fosse prevista una retrodatazione dell'inquadramento rispetto alla data di stipulazione. Nel contempo, l'amministrazione regionale, invitando la Dip. Cod. R.P. 244013 alla sottoscrizione del contratto di lavoro nei termini indicati nel punto precedente, manifestava *"la più ampia volontà di definire bonariamente la vicenda anche in sede extragiudiziale per quel che attiene l'inquadramento economico a far data dal 30 dicembre 2016"*;

- Pertanto, le parti raggiungevano un'ipotesi di accordo transattivo per la definizione della vicenda, e con DGR n. 2296 dell'11.12.2018, la Giunta regionale approvava la bozza e autorizzava il componimento bonario della vicenda e approvava l'atto di transazione da sottoscrivere dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione delle Controversie individuali di lavoro;

- Le parti definivano la controversia in via conciliativa con la sottoscrizione del Verbale di Conciliazione Rep. n. 52/19, convenendo nei termini che di seguito si illustrano:

1. La continuità del rapporto di lavoro della Dip. Cod. R.P. 244013 nella posizione economica D3 a far data dal 30.12.2016;
2. Il pagamento in favore della lavoratrice suddetta delle differenze retributive e contributive tra quanto percepito a seguito dell'inquadramento nella categoria D - posizione economica D1- e quanto spettante ai dipendenti inquadrati nella posizione economica D3 ,pari ad euro 5.748,73 (cinquemilasettecentoquarantotto,73) lordi; inoltre l'Amministrazione regionale, in qualità di sostituto d'imposta, si impegnava al pagamento degli oneri contributivi e previdenziali di competenza della Dip. Cod. R.P. 244013;
3. Il riconoscimento in favore della stessa dipendente da parte della Regione Puglia, altresì, di un contributo per le spese legali sostenute nella misura di 1.453,14 (millequattrocentocinquantatre,14) euro onnicomprensive;
4. La dipendente Cod. R.P. 244013, con la sottoscrizione dell'accordo, rinunciava a qualunque istanza e pretesa, anche di carattere risarcitorio, e ad ogni eventuale azione, presente e futura, comunque ricollegabile alla transazione.


- Pertanto, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione del verbale di Conciliazione Rep. n. 52/19, sottoscritto in data 14.02.2019 dinanzi la Commissione Provinciale delle Controversie individuali di lavoro di Bari.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente alla sorte capitale, mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 3025 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2019 *"Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari"* e per il contributo delle spese legali mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 3054 del bilancio regionale per l'esercizio

finanziario 2019 *“interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge”*.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Personale e Organizzazione.

L'Assessore
Antonio Nunziante

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Nunziante', with a stylized flourish at the end.

Schema di Disegno di Legge
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.
**Verbale di Conciliazione Rep. n. 52/19, sottoscritto in data 14.02.2019 dinanzi la
Commissione Provinciale delle Controversie individuali di lavoro di Bari**

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Il debito fuori bilancio derivante dal Verbale di Conciliazione Rep. n. 52/19, sottoscritto in data 14.02.2019 dinanzi la Commissione Provinciale delle Controversie individuali di lavoro di Bari è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 a favore di:

- Dipendente cod. R.P. 244013: importo complessivo di € **7.201,87 (settemiladuecentouno,87)**, di cui € 5.748,73 a titolo di differenze retributive e contributive lorde ed € 1.453,14 a titolo di contributo spese legali omnicomprensive.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, con imputazione alla missione 1 programma 10 TITOLO 1 capitolo 3025 (*Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari*) per € **5.748,73 (cinquemilasettecentoquarantotto,73)** per differenze retributive e contributive e con imputazione alla missione 1 Programma 10 TITOLO 1 capitolo 3054 (*interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge*) € **1.453,14 (millequattrocentocinquantequattro,14)** per spese legali omnicomprensive; per un totale di € **7.201,87**.